



COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA

PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 119 del 22/09/2008)

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -OGGETTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari elaborato in conformità ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e previsto dall'art. 13 del *Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni* (d'ora in poi Regolamento comunale) si applica all'intero centro abitato del Comune e detta le norme per l'installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PIANO E PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Obiettivo di questo piano è regolare secondo criteri di proporzione, estetica, armonia e compatibilità ambientale, l'installazione di insegne, targhe, bacheche, segnaletiche di vario tipo, e manifesti.
2. Il Piano è lo strumento operativo con cui l'Autorità comunale può gestire in modo organico ed uniforme tale materia. Esso mira a contemperare le esigenze commerciali di informazione e comunicazione con il rispetto della struttura urbanistica e architettonica di Illasi, tenendo conto delle differenze fra i caratteri costruttivi del centro storico, in modo da richiamare la tipicità dell'origine storica delle località, anche in contesti successivamente cambiati, delle piazze, delle zone edificate di recente costruzione, delle zone prettamente agricole e dell'area commerciale, artigianale e industriale, in un sistema omogeneo differenziato in parte solo nella zona artigianale.
3. Nessuna pubblicità, insegna e affissione e nessuna forma acustica e/o visiva può essere autorizzata o comunque installata se costituisce deturpazione del paesaggio, dell'ambiente, dell'edificato o costituiscono elemento invasivo nell'insieme del contesto nel quale sono inserite. Tutto il territorio comunale, sia nella zona A, sia nella zona B, di cui all'art. 7, merita uguale tutela per quanto riguarda l'armonia, la proporzione, l'estetica dei mezzi di pubblicità utilizzati. L'Ufficio tecnico adotta ogni sanzione atta ad eliminare le forme e gli impianti pubblicitari che riterrà in contrasto con il regolamento e con i principi di cui al presente articolo.
4. In particolare il Piano:

- regola le modalità di effettuazione della pubblicità e fissa limiti e divieti per particolari forme di effettuazione della stessa, in relazione alle esigenze del pubblico interesse;
- definisce la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari;
- stabilisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o a carattere non economico e quella da destinare alle affissioni di carattere commerciale;
- fissa la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ

1. Ai fini del piano si considera pubblicità qualsivoglia forma di comunicazione acustica e/o visiva avente finalità commerciale e non, diversa da quella assoggettata al diritto sulle Pubbliche Affissioni, esposta o effettuata sul suolo pubblico, o da esso percepibile, ovvero ogni altra forma di comunicazione volta a far conoscere l'esistenza e/o la qualità di un bene o di un servizio o manifestazione, promuoverne la domanda, migliorarne l'immagine.
2. Si considera al pari di un comune messaggio pubblicitario l'esposizione alla pubblica visione di simboli, stemmi, logotipi e marchi, anche se non associati a scritte o diciture, finalizzati all'individuazione e al riconoscimento, a scopi commerciali, di una determinata persona fisica o giuridica e/o bene e/o servizio da questa prodotto o prestato.
3. Le tipologie pubblicitarie, in riferimento al D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 9 del Regolamento comunale sono così classificate:
 - pubblicità ordinaria
 - pubblicità effettuata con veicoli
 - pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
 - pubblicità varia.

ART. 4 – DEFINIZIONE DI MEZZO PUBBLICITARIO

1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.
2. I mezzi pubblicitari, per la molteplicità delle funzioni a cui devono assolvere, sulla base di esigenze oggettive e per praticità di applicazione di una normativa, vengono distinti in

insegne, tabelle, tabelloni, targhe, cartelli, scritte, iscrizioni, marchi, stemmi, fregi, simboli, emblemi, solidi geometrici regolari e irregolari recanti diciture e/o immagini pubblicitarie; ovvero forme pubblicitarie grafiche assimilabili a quelle sopra elencate non diversamente regolamentate, sia monofacciali sia polifacciali.

ART. 5 – NORME GENERALI SULLA SICUREZZA STRADALE

1. Oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art. 23 e nel capo I del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
 - a) è vietato associare, accostare e combinare messaggi, cartelli o avvisi pubblicitari di qualunque tipo con qualsiasi segnale stradale;
 - b) è vietato utilizzare tipologie segnaletiche stradali regolamentari per scopi pubblicitari;
 - c) il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non deve costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, deve evitare di limitarne la percettibilità e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario;
 - d) nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 50 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, posti a meno di 3 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione;
 - e) è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

ART. 6 - REGOLE PER L'INSTALLAZIONE

1. Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art. 23 e nel capo I del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
 - a) tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Non è ammesso l'uso della plastica.
 - b) le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;

- c) Le sorgenti luminose, i cartelli e ogni altro mezzo luminoso pubblicitario non possono avere luci né intermittenti, né di densità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso;
- d) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che non può essere in ogni caso quella di disco o triangolo per non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- e) L'installazione delle insegne e dei mezzi pubblicitari nel territorio comunale deve essere sempre autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale. Le autorizzazioni e/o nullastata di altri enti previste da leggi, regolamenti ed altre fonti normative non escludono comunque l'obbligo di ottenere l'autorizzazione comunale. Laddove espressamente previsto, dovrà essere richiesto anche il parere degli esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell'ambiente.
- f) La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, mediante presentazione del modello di domanda allegato al presente Piano e dei documenti indicati sullo stesso.

ART . 7 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 si è suddiviso il territorio in due zone, ovvero:
 - Zona A: comprende la zona Artigianale e Industriale
 - Zona B: tutte le aree non comprese nella zona artigianale e Industriale.
2. La suddivisione è valida ai soli fini del presente Piano.

ART. 8 –ZONA A – ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE

1. Le insegne di esercizio, essendo di particolare evidenza e notevoli dimensioni, vanno considerate come fatto compositivo dell'intero prospetto dell'edificio e, pertanto, sono sottoposte per deliberato del presente piano, al parere obbligatorio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Illasi; qualora la collocazione rientrasse in Zona tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 come modificato dal d.lgs. n. 167/2006 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 28/02/2006 e ss. mm. ii.; la richiesta di autorizzazione sarà sottoposta a parere degli Esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell'Ambiente.

2. La collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari nella zona artigianale e industriale meglio individuata nel piano regolatore, è disciplinata come segue.

8.1 - Distanze

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a. almeno 3 m dal limite della carreggiata;
 - b. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e dai segnali di indicazione;
 - c. 30 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni con l'esclusione delle preinsegne;
 - d. 25 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
2. Nel caso in cui, lateralmente alla carreggiata e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento dei mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata stessa, costruzioni fisse, muri di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Le insegne a bandiera sono ammesse in deroga alle distanze di cui al precedente n. 1 se la proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico è ad almeno m. 2 dal margine della carreggiata e comunque ricade all'interno di proprietà privata. Tale deroga alle distanze si applicano anche rispetto alle intersezioni ed ai segnali di pericolo e prescrizione.
4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è comunque vietato lungo le curve.

8.2 - Dimensioni

1. Le insegne di esercizio non devono superare complessivamente la superficie di 10 mq se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati e 3,0 mq se posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli.
2. I cartelli pubblicitari non possono superare i 3 mq.
3. Eventuali deroghe alle dimensioni di cui al punto precedente possono essere autorizzate sulla base di un parere motivato degli Esperti in materia di bellezze naturali e tutela

dell'Ambiente sempre che l'insediamento comporti un miglioramento complessivo dell'ambiente nel quale è inserito.

4. Il posizionamento sugli edifici è da definirsi con autorizzazione dell'UTC, in relazione all'ubicazione.

ART. 9 – ZONA B - TUTTE LE AREE NON COMPRESSE NELLA ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE

1. All'interno della Zona B come definita dall'art. 7 del presente *Piano generale degli impianti di pubblicità*, salvo non sia diversamente disposto in relazione ai singoli mezzi pubblicitari, valgono le seguenti prescrizioni.
2. All'interno del Centro storico del capoluogo e della frazione di Cellore, nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti Zona tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 come modificato dal d.lgs. n. 167/2006 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 28/02/2006 e ss. mm. ii., la richiesta di autorizzazione sarà sottoposta a parere degli Esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell'Ambiente e previo consenso della Soprintendenza ai monumenti laddove previsto dall'art. 14 legge n. 1089/1939. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura storiche, e sugli altri beni di particolare pregio e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nella Zona B non sono ammessi i cartelli pubblicitari, i totem ad eccezione del centro commerciale e le insegne a bandiera. Eventuali deroghe sono ammesse solo previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

9.1- Distanze

1. Il posizionamento di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - almeno 3 m dal limite della carreggiata;
 - 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e dai segnali di indicazione;

- 30 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni con l'esclusione delle preinsegne;
 - 25 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
2. Il posizionamento perpendicolare di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti del presente articolo e di quelli stabiliti al capo I del presente Piano.
 3. I mezzi pubblicitari devono essere collocati in modo da non impedire la visuale di cartelli stradali o di semafori.
 4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

9.2- Dimensioni

1. Le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 2,0 mq, salvo particolari deroghe ammissibili in ipotesi nelle quali il posizionamento dell'insegna per disegno e materiale risulti inserito nel contesto urbano in assoluta armonia. L'autorizzazione deve seguire il motivato parere favorevole degli esperti ambientali. Non sono, in ogni caso, ammesse insegne perpendicolari al piano stradale di ampiezza superiore a mq 2.
2. In deroga alle previsioni di cui al punto 9.1 sono ammesse solo le insegne delle stazioni di servizio già esistenti in via Dante Alighieri e in via Fabio Filzi. Eventuali nuove domande di sostituzione delle attuali insegne o cartelli dovranno essere conformi al presente Piano. In particolare si precisa che può essere autorizzata la collocazione di una sola insegna di esercizio bifacciale per ogni stazione di carburante per la superficie massima di mq 3 per lato. Non si considera insegna di servizio il logo dell'impresa erogatrice di carburante riprodotto nelle fasce esterne della tettoia della stazione di servizio.
3. Per eventuali deroghe alle dimensioni dei mezzi pubblicitari nelle zona B, è necessario acquisire il parere favorevole motivato degli Esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell'Ambiente purché il posizionamento non generi alcun disturbo e che per disegno e materiali risulti inserito nel contesto urbano in assoluta armonia.

PARTE II – PUBBLICITÀ ESTERNA

TITOLO I

PUBBLICITÀ ORDINARIA - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI - PUBBLICITÀ VARIA

CAPO I - INSEGNE DI ESERCIZIO

ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, realizzate e supportate solo con i materiali previsti dal presente Piano, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere monofacciali o bifacciali.
2. A seconda della loro sistemazione si definiscono:
 - a bandiera (orizzontale o verticale sporgenti dal muro)
 - frontali (orizzontali o verticali contro il muro)
 - su palo.
3. In base al modo di illuminazione possono essere:
 - Insegne luminose: ovvero che emettono luce propria prodotta da sorgente luminosa interna. Sono ammesse solo ad emissione indiretta o riflessa;
 - Insegne illuminate: l'illuminazione deve provenire solo da una sorgente luminosa esterna all'insegna.
4. Sugli edifici, salvo i casi di compresenza di più attività commerciali, è ammessa una sola insegna di esercizio. In caso di compresenza di più attività commerciali sarà l'Ufficio Tecnico di competenza a stabilire le caratteristiche, le dimensioni e le collocazioni delle insegne, fermo restando che a ciascuna attività può essere concessa una sola insegna.
Al Centro Commerciale, per le attività al piano terra sono ammesse insegne di forma poligonale, i lati lunghi, ad arco, con curvatura pari a quella dell'arcata dell'edificio, i lati corti, verticali, determinano un'altezza pari a 60 cm. La larghezza misurata alle estremità dovrà essere pari a 250 cm. Il supporto, dovrà essere monocromatico, di colore verde (RAL 6029) o bianco (RAL 9001), le scritte gialle (RAL 1018), bianche (RAL 9001) o verdi (RAL 6029). I pannelli dovranno essere collocati singolarmente sopra ogni arcata, distanziati, in ordine verticale, di 15 cm dalla stessa e posizionati, in ordine orizzontale, al

centro dell'apertura esistente. Il logo potrà mantenere le cromie originarie. Al piano superiore, le insegne dovranno avere le stesse caratteristiche cromatiche di quelle sopradescritte, con forma rettangolare di lunghezza di 250 cm e altezza pari all'architrave delle aperture. Dovranno essere collocate singolarmente in ogni architrave, in mezzaria delle aperture della loggia.

5. Sugli edifici non è ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari per la promozione di prodotti.
6. Non sono ammesse insegne su palo o cartelli pubblicitari su palo in Corso Dante Alighieri.

ART. 11 - CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle aree di pertinenza della stessa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.
2. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio a cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
3. *Insegne frontali* Vanno di regola installate nei sopra-luce degli ingressi e delle vetrine o porte o addossati all'esterno degli stessi in aderenza ai fabbricati. Qualora l'insegna non potesse essere inserita all'interno del varco della vetrina dovrà esser posta sopra di essa con larghezza massima equivalente al filo esterno della cornice stessa ed avere un'altezza massima di m. 1,00. All'interno del centro abitato le insegne di esercizio devono essere inserite all'interno del varco murario. Nel caso ciò non sia possibile l'insegna può essere posta sul prospetto dell'edificio, ma l'altezza da terra della stessa non può essere posta ad un'altezza inferiore a m. 3,00.
4. *Insegne a bandiera* Sono ammesse solo in corrispondenza di vie o piazze pubbliche munite di marciapiede con larghezza corrispondente o superiore a m. 1,00, la base inferiore dell'insegna deve essere collocata ad altezza non inferiore di m. 3,00 dal piano stradale, l'altezza massima del mezzo pubblicitario non può superare m. 1,00 e la sporgenza dal fabbricato può raggiungere m. 0,70, salvo specifiche ragioni di sicurezza legate allo stato dei luoghi. Se l'insegna insiste su proprietà privata la sporgenza dal fabbricato può essere superiore a m. 0,70, ma fino a 1 m., e la proiezione a terra del

punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m. 0,70 dall'inizio del suolo pubblico.

5. *Insegne su palo* devono essere di forma ovale, rispettare le dimensioni massime stabilite per le zone A e B, devono poggiare su un palo di sostegno in metallo di color antracite ed eventuale basamento dello stesso materiale. Possono essere illuminate o non luminose. La distanza dal bordo inferiore dell'insegna e il filo terreno non può superare i metri 3,50.
6. Le insegne a bandiera su palo devono avere le dimensioni previste per le insegne a bandiera appoggiate ad edifici esistenti. Le insegne possono essere installate su palo solo se nelle vicinanze non esiste un edificio su cui appoggiare l'insegna.
7. A fronte di una richiesta per l'esposizione di una o più insegne pubblicitarie nuove, laddove le insegne esistenti, o le tracce di esse, rivestono interesse di valore storico-documentale, artistico, culturale o di costume vengono considerate come parti integranti dei manufatti su cui esse sono realizzate o esposte. Nel caso di una richiesta per l'esposizione di una nuova insegna, dove sia stata verificata l'esistenza di tracce di insegne precedenti, dovrà essere privilegiato e perseguito il recupero di insegne originali, di particolare valore, mediante restauro o riproduzione, anche nei casi di mutamento di settore merceologico, di denominazione, di proprietà dell'attività cui l'insegna precedentemente si riferisce. In tali casi, accanto all'insegna originale recuperata, può eventualmente essere accostata una nuova insegna.
8. La posizione la forma e le dimensioni di tutti gli apparati pubblicitari devono risultare da stretta relazione formale con le caratteristiche peculiari del fronte dell'edificio su cui verranno applicate, fino a diventare elemento costituente proprio della composizione del progetto; in particolare i vari impianti pubblicitari devono venire posti in rapporto di simmetria con i principali elementi compositivi del prospetto dell'edificio su cui situano.
9. L'insieme delle diverse pubblicità deve fornire un'immagine coordinata per collocazione, grafica, colori e materiali; deve essere inoltre valutato l'impatto complessivo della pubblicità sull'edificio, che comunque non potranno superare le dimensioni previste dall'art. 8.2 e dall'art. 9.2 comma 1.

A questo fine devono essere valutati:

- composizione architettonica del prospetto interessato dalla pubblicità con particolare riguardo alle forature;

- epoca originaria di costruzione dell'edificio;
 - grado di conservazione delle originarie caratteristiche architettoniche in seguito ai lavori di manutenzione o di ristrutturazione;
 - presenza di elementi decorativi o strutturali il cui pregio è valutato in relazione ad ogni singolo edificio.
10. Per le insegne è ammessa esclusivamente la luminosità riflessa da sorgente luminosa interna o esterna rivolta sul piano dell'edificio o di quelli di appoggio. È ammesso l'uso del neon purché costituisca sorgente luminosa indiretta e non sia visibile all'esterno. È sempre vietato l'uso di luci intermittenti.
11. Eventuali inferriate presenti nei sopraporta vanno salvaguardate e non vanno coperte da alcun pannello.
12. Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano a norma e occultate alla vista.
13. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'installazione di insegna perpendicolare alla strada a sviluppo orizzontale e l'esercizio non disponga di area privata, l'insegna perpendicolare a sviluppo verticale non può sporgere più di 50 cm dal muro cui è ancorata ed avere un'altezza massima di 250 cm. In ogni caso le insegne non possono superare la gronda dell'edificio cui sono ancorate.
14. Sono ammesse le insegne a bandiera, perpendicolari al paramento murario. Per i seguenti enti e servizi pubblici o di pubblica utilità le insegne devono essere esclusivamente quelle di tipo unificato nazionale:
- Ospedali e simili
 - Farmacia
 - Organi di Polizia
 - Poste e Telegrafi
 - Telefono Pubblico
 - Tabaccheria.

ART. 12 – INSEGNE NON AMMESSE

1. Non sono ammesse le seguenti insegne:

- a) insegne che nascondano deturpino, danneggino o in ogni modo compromettano gli elementi caratteristici di un prospetto siano essi strutturali o puramente decorativi, quali archi, architravi, portali, poggiosi decorati, cornici, fregi, stipiti, aggetto e similari, parti in ferro, pietra, ecc. anche se di modesto valore artistico/storico, ma rilevante ai fini della composizione architettonica del prospetto interessato dalla pubblicità;
- b) insegne esterne al muro in posizione obliqua rispetto al paramento murario;
- c) insegna a plafone luminoso monoblocco in plastica;
- d) insegna a singole lettere a plafone luminoso, costituita da singole lettere ognuna delle quali costituisce un plafone a sé stante e luminoso, se in plastica;
- e) insegna in scatolare a singole lettere luminose, costituita da singole lettere in metacrilato;
- f) insegna luminosa, costituita da lampadine formanti le singole lettere o da pannelli con lampadine intermittenti o da filo al neon sagomato;
- g) agli esercizi (commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, ecc.) ubicati ai piani superiori non è consentito apporre insegne di sorta sul paramento murario esterno del relativo piano ovvero sia oltre la parte tra il piano terra ed il primo piano. E' tuttavia ammessa l'apposizione di insegne ai piani superiori nel caso l'esercizio sia prospiciente ad un corridoio esterno coperto. In tal caso l'insegna deve essere apposta a lato o al di sopra dell'ingresso dell'esercizio e non sulla parete esterna della struttura;
- h) le insegne perpendicolari alla strada, siano esse orizzontali o verticali, non sono in ogni caso ammissibili nel caso la loro installazione, a valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale crei pericolo per la circolazione stradale.

ART. 13 - MATERIALI CONSENTITI

1. Per i diversi tipi di insegna sono esclusivamente consentiti i seguenti materiali:

I pannelli possono essere costituiti da:

- Lamiera in ferro;
- Lastre in bronzo o rame;
- Lastre in alluminio o acciaio.

Il fondo può essere:

- Naturale (qualora il pannello fosse di lastra in bronzo o rame);

- Dipinto o verniciato.
2. I colori di fondo possono essere verde (RAL 6029) o bianco (RAL 9001); verniciati o dipinti. I colori sono comunque soggetti ad autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 3. I caratteri possono essere dipinti sulla superficie; quando il fondo è di cromia verde il testo deve essere di cromia bianca (RAL 9001) o gialla (RAL 1018); quando il fondo è bianco devono utilizzarsi testi neri o verdi (RAL 6029). È consentito il mantenimento delle caratteristiche cromatiche del logo di ogni esercizio commerciale.
 4. I testi possono essere ottenuti applicando i caratteri dello stesso materiale del rivestimento del pannello di fondo, di ferro dipinto o brunito, di alluminio verniciato, di rame od ottone. I caratteri ammessi possono essere a sezione piena di spessore massimo 3 cm. applicati in aderenza al fondo o a sezione scatolare con spessore massimo 5 cm. distaccati dal fondo massimo 3 cm. Inoltre, possono essere ottenuti testi e loghi con incisioni nel pannello di fondo.
 5. Qualora le insegne eseguite con lastre in bronzo o rame fossero illuminate, l'impianto di illuminazione deve essere costituito da elementi illuminati puntiformi installati su supporto esterno applicato all'insegna.
 6. Per le edicole è ammessa, per ogni attività commerciale, un'insegna monofacciale di dimensioni massime 200 x 50 cm. con pannello di fondo pannello verniciato a tintometro e lettere in rilievo in bronzo a luce indiretta da fari per la pubblicità dei quotidiani;
 7. Le insegne a cassonetto possono essere sagomate e traforate con lettere piane o sporgenti la cui luminosità può essere interna propria, a luce riflessa o a diffusore.
 8. In Zona A sono ammessi, inoltre:
 - pannelli in plexiglass trasparente con fondo al naturale i cui caratteri e logo possono essere stampati o incisi;
 - pannelli con lamina in acciaio lucido a specchio, copertura con pellicola oscurante colore argento acciaio i cui caratteri su lamina in acciaio oscurante possono essere incisi o applicati. L'impianto illuminante può essere in filo al neon sagomato, purché il filo non sia visibile all'esterno.
 9. Negli edifici storici vincolati e di particolare pregio architettonico, per ragioni di salvaguardia o anche estetiche può essere vietata qualunque insegna. Sono ammesse esclusivamente insegne con fondo naturale (es. muro dell'edificio) o lastre di bronzo il

cui fondo sia naturale o dipinto ed i caratteri siano costituiti da singole lettere ritagliate in ferro o bronzo. Sono inoltre ammesse targhe purché non creino danno o disturbo al decoro degli edifici. Le dimensioni delle insegne su tali edifici dovranno essere valutate di volta in volta in base alle caratteristiche architettoniche degli stessi.

10. La tipologia di insegna del precedente comma è ammessa per qualunque altro edificio.
11. È vietato applicare caratteri costituiti da filo al neon sagomato (tipo di luminosità propria).
12. È vietato l'uso di plastica, pvc e gomma nell'insegna.

CAPO II – VETROFANIE

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE VETROFANIE

1. Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DELLE VETROFANIE

1. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

CAPO III – VETROGRAFIE

ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE VETROGRAFIE

1. Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

ART. 17 - CARATTERISTICHE DELLE VETROGRAFIE

1. La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

CAPO IV – TOTEM

ART. 18 – DEFINIZIONE DEI TOTEM

1. Si definisce totem un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari diretti.

ART. 19 - CARATTERISTICHE DEI TOTEM

1. I totem possono essere solo a luminosità riflessa da sorgente luminosa interna o esterna. È vietata la luminosità a luce diretta.
2. È possibile installare totem sia su suolo privato, sia su suolo pubblico, ma con differenti procedure:
 - a) su suolo privato: esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare solo l'attività stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali è possibile pubblicizzare anche attività terze.
 - b) su suolo pubblico: sono ammesse esclusivamente per pubblicizzare attività di interesse pubblico previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune.
3. La superficie massima utilizzata non può essere superiore a 6 mq e non può superare i 4 m. di altezza. Eventuali deroghe devono essere sottoposte al parere favorevole degli Esperti in bellezze naturali e tutela dell'ambiente
4. Possono essere solo in acciaio e/o alluminio e/o metacrilato. I messaggi pubblicitari devono essere inseriti a filo nel totem.
5. La loro installazione può essere autorizzata solo previo parere favorevole degli Esperti in bellezze naturali e tutela dell'ambiente.

6. I totem possono essere collocati solo all'interno delle zone industriali e artigianali. È vietata la loro installazione nella Zona B. La loro collocazione deve rispettare le norme del Codice della Strada vigente.

CAPO V - CARTELLI PUBBLICITARI E MANIFESTI

ART. 20 – DEFINIZIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E MANIFESTI

1. Si definisce cartello pubblicitario il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso per luce indiretta o non luminoso. Va collocato su luoghi diversi dalle sedi di attività di riferimento e delle loro pertinenze, in caso contrario è considerato insegna. I cartelli non possono essere installati nella zona B . Non possono essere di dimensioni superiori m. 1,50 x 1,50. La loro installazione non può ostruire per nessuna ragione la veduta nord-sud est-ovest. La loro collocazione deve rispettare le norme del Codice della strada vigente e deve essere autorizzata dal Comune. La loro installazione può essere autorizzata solo previo parere favorevole degli Esperti in bellezze naturali e tutela dell'ambiente.
2. Si definisce "manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
3. Non sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli spazi riservati alle pubbliche affissioni.

ART. 21 - PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n. 507/93.

2. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 5% dei ponteggi o della recinzione salvo si tratti di pubblicità istituzionale o di rilevante interesse pubblico. Tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori o che riportino un'unica pubblicità anche se diversa dalle attività del cantiere.

CAPO VI - CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

ART. 22 – DEFINIZIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

1. Si definiscono cartelli pubblicitari temporanei quei cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico.

ART. 23 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

1. La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, dal responsabile o legale rappresentante delle medesime.
2. È consentita l'esposizione massima di n. 20 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m 0.70 x 1.00, salvo deroga dell'Ufficio Tecnico debitamente motivata.
3. La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che nei 10 giorni precedenti e nelle 48 ore successive. Dopo lo svolgimento delle manifestazioni è fatto obbligo agli organizzatori di ritirare i cartelli. I cartelli temporanei devono avere un sostegno proprio (ad esempio cavalletti) e non possono essere affissi su muri, recinzioni, ecc.
4. Per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno di edifici è consentita la installazione di cavalletti posati direttamente al suolo.
5. Lungo le strade è ammessa la collocazione di cartelli pubblicitari temporanei su cavalletti in legno purché gli stessi siano saldamente ancorati al suolo.
6. Il periodo di esposizione non può superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.

7. È vietata in ogni caso la pubblicità o la comunicazione di notizie mediante avvisi appesi a cancellate, porte e quant'altro.

CAPO VII - PREINSEGNE

ART. 24 – DEFINIZIONE DELLE PREINSEGNE

1. Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il raggiungimento della stessa.

ART. 25 - CARATTERISTICHE DELLE PREINSEGNE

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti non inferiori di m 1.00 x 0.20 e non superiori di m 1.50 x 0.30. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.
2. Le preinsegne devono essere di colore verde (RAL 6029) con scritta gialla (RAL 1018) o bianca (RAL 9001), ovvero bianche (RAL 9001) con scritta nera o verde (RAL 6029) cui va aggiunto il logo dell'azienda. Nella zona rurale, come definita dal piano regolatore, le preinsegne possono essere anche in legno.
3. Nel centro abitato è obbligatorio l'abbinamento per ogni impianto di più preinsegne che devono avere le medesime dimensioni.
4. Ogni esercizio non può installare più di 5 preinsegne nel territorio comunale. L'Ufficio tecnico, in sede di autorizzazione potrà fissare anche un numero inferiore o superiore se vi è motivo di eccessiva ripetitività prossima tra una preinsegna e l'altra ovvero vi è necessità informativa in ragione dei luoghi.
5. Sugli impianti già installati è possibile l'aggiunta di una preinsegna a titolo gratuito, fino ad un massimo di 4 preinsegne per ogni impianto. I nuovi impianti di supporto delle preinsegne richieste saranno installati a cura dell'Amministrazione Comunale. L'Ufficio Tecnico si esprimerà sulla collocazione dello stesso.

6. Possono essere ammesse preinsegne di materiali diversi purché di valore estetico ed artistico se approvate dagli Esperti in bellezze naturali e tutela dell'ambiente ed autorizzate dall'Ufficio tecnico. Nel territorio comunale non sono ammessi i segnali stradali turistici di cui all'art. 134 c. 1 lett. b) e c) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

CAPO VIII - STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

ART. 26 – DEFINIZIONE DI STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

1. Si considerano striscione, locandina, stendardo e bandiera gli elementi bidimensionali realizzati in materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa.
2. L'apposizione di tali mezzi pubblicitari deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico.

Art. 27 - CARATTERISTICHE DI STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

1. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli anche privati. Non è ammessa l'esposizione di striscioni per la pubblicità commerciale privata. Gli striscioni devono essere forati per evitare l'effetto vela.
2. È ammessa l'esposizione di locandine negli esercizi commerciali.
3. Le locandine e gli stendardi non possono essere installati per il lancio di iniziative commerciali.
4. La locandina, se appoggiata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
5. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che nei dieci giorni precedenti ed alle 48 ore successive allo stesso. Trascorso tale periodo dovrà essere rimosso, con esonero delle manifestazioni ad iniziativa degli Enti Pubblici Territoriali.
6. La domanda per l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi deve essere presentata dal richiedente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'esposizione del mezzo pubblicitario, indicata sul modello di richiesta di autorizzazione all'installazione di insegna pubblicitaria.

7. Il rinnovo all'autorizzazione all'esposizione di striscioni, locandine e standardi è ammesso a discrezione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO IX - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

ART. 28 – DEFINIZIONE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Non sono ammessi nel territorio comunale.

CAPO X - IMPIANTI LUMINOSI

ART. 29 – DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI LUMINOSI

1. Si definisce impianto luminoso qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo la luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

ART. 30 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI LUMINOSI

1. Gli impianti luminosi su suolo pubblico sono installati previa individuazione dei siti e delle procedure da adottare con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Sono vietati gli impianti luminosi che gettano fasci di luce nel cielo.
3. Sono vietati gli impianti luminosi per la pubblicità privata.
4. Tale tipologia deve comunque essere sottoposta al parere degli Esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell'Ambiente.

CAPO XI - IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

ART. 31 – DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate

autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso per luce indiretta o non luminoso.

ART. 32 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

1. Per gli impianti pubblicitari di servizio recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze minime previste all'art. 8 e art. 9, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del nuovo codice della strada.
2. Ad esclusione delle pensiline, non sono ammessi impianti pubblicitari di servizio con superficie superiore a 3 mq.
3. L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio spetta all'Ufficio Tecnico ed è soggetta all'individuazione dei siti da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta Comunale.
4. È comunque vietata l'affissione di mezzi pubblicitari nelle pensiline delle fermate dell'autobus.

CAPO XII - IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

ART. 33 – DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

1. Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle categorie precedenti. Può essere solo a luminosità riflessa da sorgente luminosa interna ed esterna. È vietata la luminosità a luce diretta
2. Sono considerati impianto di pubblicità o propaganda i volantini, le locandine, le promozioni, i totem informativi e promozionali, i cavalletti, ecc.
3. I totem promozionali e cavalletti pubblicitari sono manufatti che, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non hanno carattere di oggettiva stabilità e sono suscettibili di essere rimossi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono. I cavalletti possono essere utilizzati anche per la promozione di eventi e manifestazioni.
4. Ogni impianto di pubblicità o propaganda non individuabile nelle categorie precedenti deve essere sottoposto al parere degli esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell'Ambiente ed autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 34 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

1. È vietato effettuare il lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario, sia con veicoli che con aeromobili, sia a mezzo persone. È invece consentita la distribuzione a mano del materiale pubblicitario predetto.
2. I totem informativi e promozionali utilizzati per esporre brochure, promozioni, riviste, volantini, ecc. possono essere collocati, in numero non superiore a uno, solo presso la sede dell'attività, purché non crei intralcio o pericolo per la circolazione stradale. Non possono superare i cm. 140 di altezza e cm 30 di larghezza e profondità.
3. I cavalletti utilizzati per promuovere attività, anche agricole, di carattere temporaneo devono essere in legno o ferro battuto ed avere dimensioni di cm 70 di larghezza e cm 100 di altezza. Possono essere collocati presso la sede dell'attività purché non creino intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
4. La domanda per l'esposizione degli impianti di pubblicità o propaganda deve essere presentata dal richiedente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'esposizione dell'impianto pubblicitario.
5. Il periodo di esposizione non può superare giorni 15 dalla data indicata sulla richiesta di autorizzazione.
6. Il rinnovo all'autorizzazione all'esposizione degli impianti di pubblicità o propaganda è ammesso a discrezione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO XIII - SEGNALE DI INTERESSE PUBBLICO

ART. 35 - DEFINIZIONE DEI SEGNALI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Si intende una scritta a carattere permanente avente la funzione di indicare l'ubicazione di tutti quei servizi di pubblico interesse, di attività culturali ed artistiche, sportive, di monumenti di carattere storico e di particolare interesse, ecc. esposto esclusivamente nei punti, nei modi e nella forma prestabiliti dall'Autorità comunale e devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico.

CAPO XIV - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

ART. 36 – DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

1. La pubblicità effettuata con veicoli si suddivide in:

- pubblicità ordinaria con veicoli: che consiste in pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato;
- pubblicità con veicoli dell'impresa: che consiste in pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Art. 37 - CARATTERISTICHE DELLA PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54 , comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92, compresi vele e carrelli.
2. Su detti veicoli, se in sosta prolungata oltre un'ora e per giustificate esigenze sia su area pubblica che privata, salvo non sussista una ragione di lavoro, la pubblicità deve essere rimossa.
3. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
4. Per la pubblicità su veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92).
5. La pubblicità su veicoli deve essere autorizzata dall'Autorità comunale.

CAPO XV - PUBBLICITÀ FONICA

ART. 38 – CARATTERISTICHE DELLA PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Con riferimento all'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.
2. La pubblicità fonica è vietata:
 - a. nel Centro Storico

- b. a meno di 50 m. da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
3. È consentito effettuare la pubblicità fonica nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
 4. È possibile concedere deroghe ai commi 2) e 3) durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
 5. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
 6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
 7. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati per legge.
 8. La pubblicità fonica eseguita per conto del Comune è soggetta solo al limite di cui al comma 7 del presente articolo.

TITOLO II – TARGHE

ART. 39 – DEFINIZIONE DI TARGHE

1. Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di cui all'art. 42 n. 9, recante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o marchio, collocato sui muri ai lati dell'ingresso che da accesso ai locali della sede di esercizio delle attività o nelle pertinenze accessorie.
2. L'installazione delle targhe deve essere sempre autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 40 - CARATTERISTICHE DELLE TARGHE

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate lateralmente alla porta. Le dimensioni massime sono di m 0.50 x 0.50, fatti salvi limiti più restrittivi eventualmente imposti dagli ordini professionali.
2. Per documentate ragioni possono essere autorizzate targhe di dimensioni maggiori, purché le stesse, per la qualità della realizzazione costituiscano elemento migliorativo della

superficie alla quale deve essere applicata. In tal caso la loro installazione può essere autorizzata solo previo parere favorevole degli Esperti in bellezze naturali e tutela dell'ambiente.

3. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse devono essere uniformi tra loro per materiale e dimensioni.
4. Le targhe professionali sanitarie devono rispettare le norme prescritte dalla L. 05/02/1992 n. 175 e successivo Regolamento approvato con decreto 16/09/1994 n. 657.
5. Le targhe sono ammesse esclusivamente nella sede dell'esercizio.
6. Le targhe sono ammesse soltanto in posizione orizzontale, parallela al muro.
7. Non sono ammesse:
 - targhe posizionate su area pubblica;
 - targhe posizionate su area obliqua al paramento murario;
 - targhe apposte sulle inferriate della finestra, recinzioni e cancelli salvo quando l'ingresso principale dell'esercizio si trova in posizione arretrata rispetto al filo stradale e non sia possibile altra collocazione;
8. Non è consentito alcun tipo di fonte luminosa.
9. Sono consentiti i materiali come di seguito descritti:
 - pannello: in ottone, pietra o legno
 - fondo: al naturale
 - caratteri: diretti incisi
 - caratteri: applicati a sezione piena spessore max cm.1, in aderenza al fondo dello stesso materiale del pannello di fondo.
10. Quando a lato di uno stesso varco di ingresso al piano terra, sia necessario apporre più di una targa, per esercizi diversi, è fatto obbligo di aggregare le singole targhe secondo un inserimento armonico ed equilibrato.

TITOLO III - BACHECHE

ART. 41 – DEFINIZIONE DI BACHECHE

1. Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o

altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie.

AR. 42 - CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE

1. È ammesso esclusivamente la bacheca informativa, adibita esclusivamente alle esposizioni di insegne di informazione pubblica che hanno la funzione di informare il cittadino sull'attività dell'Amministrazione Comunale, dei partiti politici, di enti pubblici e simili, di associazioni culturali, religiose, sportive, ecc.
2. Le bacheche informative possono essere installate esclusivamente dall'amministrazione comunale.
3. Non possono superare le dimensioni di m. 1 X 1 per uno spessore massimo di cm 20 salvo deroga motivata. In ogni caso la bacheca deve costituire per la sua proporzione un elemento integrativo della qualità ambientale.
4. Sono consentiti materiali come di seguito descritti:
 - fondo: lamiera in ferro rivestita internamente in legno
 - telaio: legno
 - colore: marrone, verde cupo, rosso cupo.
5. Non costituiscono bacheche le vetrinette di dimensioni massime di cm 21x30 installate sulla parete dell'edificio all'interno del quale si esercita attività commerciale illustrativa della proposta commerciale (es. menu ristoranti, turni di servizio...)
6. Sono ammesse bacheche in legno per la pubblicizzazione di attività agricole purché di tipo tradizionale.

PARTE III – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 43 - GLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (*)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 e ss. del Regolamento Comunale nel presente Titolo si definisce in questo Titolo la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni nonché le dimensioni degli stessi.
2. Le epigrafi e gli avvisi mortuari possono essere esposti unicamente negli appositi riquadri collocati dal Comune nelle varie zone del territorio.

ART. 44 - DETERMINAZIONE DELLE ZONE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Laddove non specificato, il 10% della superficie complessiva degli spazi destinati alle pubbliche affissioni per gli impianti è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
2. Le superfici inferiori alle misure standard (spazi di cm 100 x 70 o cm 50 x 70 cadauno) si arrotondano alla misura standard immediatamente successiva.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 45 - MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI

1. Le insegne e le preinsegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Piano ed in contrasto con esso, possono essere mantenuti in opera, purché regolarmente autorizzati in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta fino alla scadenza dell'autorizzazione. L'eventuale rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento alla norme del presente Piano.
2. Le installazioni suddette devono essere uniformate alla norme del presente Piano quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica, la sostituzione o il rinnovo.
3. Le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Piano, non regolarmente autorizzati ma conformi al Piano stesso, possono essere regolarizzati dietro presentazione di apposita domanda entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Piano.
4. Le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, non conformi dovranno essere rimossi entro il 31.12.2008, ad esclusione delle preinsegne che devono essere regolarizzate entro due mesi dall'entrata in vigore del Piano stesso.
5. Trascorsi la data del 31.12.2008 si procederà ai sensi dell'art. 41 del *Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*.

ART. 46 - NORMA FINALE DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Piano si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del D.Lgs. 507/93 e successive

modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e del Regolamento comunale applicabili alla materia.

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.



COMUNE DI ILLASI

Provincia di Verona

UFFICIO TECNICO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA¹

Dati del richiedente:

(cognome e nome o denominazione ditta)

nato a _____ il ___/___/___ Residente² a _____

CAP _____ in Via _____ Civ. _____ tel. _____

fax _____ e-mail _____ @ _____

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | |

CHIEDE
IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI INSEGNA
PUBBLICITARIA

DATI TECNICI

Il mezzo pubblicitario sarà installato nel Comune di Illasi, via _____ n. _____

- Tipologia di mezzo pubblicitario
 - Insegne di esercizio**
 - A bandiera
 - frontali
 - su palo
 - Vetrofanie**
 - Vetrografie**
 - Totem**
 - Cartello pubblicitario**

¹ Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).

² Per Società o Enti indicare la sede legale.

- Cartello pubblicitario temporaneo**
- Preinsegne n. _____**
- Striscioni, locandine, standardi**
- Targa**
- Bacheca**
- Altro _____**
- Localizzazione
 - Zona A definita da Piano generale di pubblicità (zona artigianale e industriale)**
 - Zona B definita da Piano generale di pubblicità (aree non ricomprese in zona A)**
- Area vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004
 - Zona tutelata** da vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 come modificato dal d.lgs. n. 167/2006 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 28/02/2006 e ss. mm. ii.;
 - Zona non tutelata** da vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 come modificato dal d.lgs. n. 167/2006 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 28/02/2006 e ss. mm.
- Periodo di esposizione (per mezzo temporaneo) dal _____ al _____

ALLEGATI			
1)	2 copie bozzetto su supporto cartaceo del mezzo pubblicitario con indicate le dimensione ed il posizionamento	<input type="checkbox"/>	
2)	Documentazione fotografica dell'edificio o dell'area in cui è prevista la collocazione	<input type="checkbox"/>	
3)	Planimetria con individuazione della collocazione del mezzo pubblicitario	<input type="checkbox"/>	
4)	Autodichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario	<input type="checkbox"/>	
5)	Marca da bollo 14,62 euro	<input type="checkbox"/>	
7)	Autorizzazione Provincia di Verona (una per ogni insegna)	<input type="checkbox"/>	
8)	Parere della Soprintendenza nel caso in cui la collocazione del mezzo pubblicitario sia in zona tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004	<input type="checkbox"/>	

data _____	Firma del richiedente _____
------------	-----------------------------

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"art. 13

Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l'istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificamente, l'attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/permesso di costruire/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l'attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo stato di soddisfazione dell'utenza.

data _____	Firma del richiedente _____
------------	-----------------------------